

CONFINDUSTRIA - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – NOTA DI SINTESI – RECEPITA LA DIRETTIVA AGENTI CANCEROGENI / MUTAGENI

Il decreto legislativo n. 44/2000 recepisce la prima di tre direttive, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, recentemente emanate e volute dalla Commissione europea, ai fini di un aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva stessa.

L'azione di Confindustria, in fase di recepimento, è stata volta ad una trasposizione in linea con la direttiva affinché non fossero aggravati gli oneri a carico delle aziende, anche alla luce del complesso iter che ha portato alla sua definizione in sede comunitaria.

Il processo è stato costantemente seguito, sin dalla fase di definizione della proposta a livello europeo, e poi a livello italiano, intervenendo in tutte le fasi in cui è stato possibile. Di seguito una descrizione dell'iter di definizione del decreto in esame e le principali novità in esso contenute.

Iter normativo

È importante fare una breve premessa sull'iter della direttiva recepita, al fine di meglio comprendere la complessità del processo, prima di descrivere le fasi che hanno portato alla definizione del decreto legislativo.

La proposta di direttiva è stata presentata dalla Commissione Europea il 13 maggio 2016, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato consultivo salute e sicurezza (COM (2016) 248 - vedi nostra news [del 16 giugno 2016](#)) ed è stata poi modificata dopo il complesso iter in Parlamento europeo, che ha votato 196 emendamenti alla proposta di direttiva, approvando numerose proposte emendative critiche (vedi nostra [news del 17 marzo 2017](#)).

Si è quindi avviata una fase di negoziato con il Consiglio e la Commissione (vedi news del [25 luglio 2017](#)), conclusasi con l'adozione da parte del Parlamento europeo il 25 ottobre 2017.

A livello italiano il Ministero del lavoro ha dato avvio all'iter per il recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398 a gennaio incontrando due volte le parti sociali in prossimità della data di recepimento della direttiva nel nostro ordinamento (17 gennaio 2020), illustrando uno schema di decreto diverso dal decreto legislativo emanato. Lo schema, infatti, prevedeva:

- in riferimento all'art. 242, un rinvio a successivo decreto attuativo, a nostro avviso non condivisibile, relativo al proseguo della sorveglianza sanitaria “al termine dell'esposizione, e anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa”;
- relativamente all'allegato XLII, una nota relativa ai lavori comportanti esposizione a polvere di silice libera cristallina (a nostro avviso, con il rischio di ampliare il campo di applicazione della norma)

- in riferimento all'allegato XLIII, l'inserimento di una nota per il Cromo e la diminuzione dei valori per la polvere di silice cristallina respirabile e per il bromoetilene.

Confindustria si è fatta parte attiva coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese e presentando una proposta comune, affinché, tra l'altro, fossero confermati, nell'ordinamento interno, i valori limite e le altre previsioni della direttiva.

Il dibattito è stato molto complesso ma il Ministero ha fatto proprie le nostre osservazioni, come si evince dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri, recependo la maggior parte delle proposte avanzate dalle parti datoriali.

Lo schema, infatti, è stato approvato, in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020 ed assegnato alle Commissioni preposte di Camera e Senato.

Le Commissioni Lavoro e Affari Sociali/Sanità di Camera e Senato hanno espresso successivamente parere favorevole senza osservazioni sul Dlgs. sugli agenti cancerogeni (atto 153).

Il parere della Conferenza Stato – Regioni proponeva, invece, due modifiche relative all'approvazione di specifici atti di indirizzo per l'effettuazione degli accertamenti sanitari da parte della Conferenza stessa, al fine di garantire omogeneità sull'intero territorio nazionale e agli obblighi del Regolamento Reach in caso di autorizzazione o restrizione.

Infine, il Consiglio dei ministri, lo scorso 21 maggio, ha approvato il testo del decreto sostanzialmente analogo allo schema in ingresso.

Principali novità

Nel merito il decreto in esame modifica il Dlgs 81/2008 relativamente a:

- **la sostituzione del comma 6 dell'art. 242**, in tema di “Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche”.

Il comma 6 dell'articolo è stato sostituito, per adempiere a quanto previsto dalla direttiva che prevede che *“Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”*.

Come segnalato a suo tempo questa previsione risultava molto critica. A tal fine ricordiamo che c'è stato un lungo dibattito su questo tema e che il Parlamento europeo aveva chiesto l'introduzione di una sorveglianza sanitaria “lungo tutto l'arco della vita” del lavoratore.

Nel dare attuazione alla direttiva, nel decreto legislativo in esame, è stata adottata la seguente formulazione che riprende, in parte, l'attuale comma 6: *“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.”*

Il testo del comma 6 del decreto legislativo in esame, quindi, prevede in particolare che, ove ne ricorrano le condizioni, il medico segnali la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche al termine dell'esposizione, per un periodo di tempo necessario, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Riprende poi la previsione già presente nell'art. 242, comma 6 (ad oggi ancora vigente) del Dlgs 81/08 riguardo *“all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa”*. Evidenziamo che nel fare riferimento, quindi, ad un momento successivo alla cessazione dell'attività lavorativa si parla di *“accertamenti sanitari”* e non di *“sorveglianza”* (come inizialmente proposto dal Ministero).

Particolarmente importante, inoltre, quanto si legge nella relazione di accompagnamento al Dlgs, in linea con le richieste dei datori di lavoro: *“merita precisare che la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale”*.

Evidenziamo ancora che il nuovo testo del comma 6, nella seconda parte, riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, prevede che il medico fornisca *“indicazioni”* e non *“adeguate informazioni”*, questo in analogia con quanto previsto dall'articolo 259 del Dlgs 81/08, in tema di amianto.

- **la sostituzione dell'allegato XLII** “Elenco di sostanze, miscele e processi” per recepire l'inserimento del seguente punto 6 *“lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.”* Il Ministero del lavoro ha proposto, in fase di consultazione, l'inserimento di una nota (non presente nel testo in esame) al fine di chiarire il significato di *“procedimento di lavorazione”* che rischiava, a nostro avviso, di rendere eccessivamente ampio il campo di applicazione della norma. Ad oggi il testo riprende letteralmente quanto previsto dalla direttiva. In

tal senso evidenziamo che rimane aperto il problema interpretativo rispetto a cosa si intenda per “procedimento di lavorazione”. Sentiremo il Ministero a questo proposito.

- **la sostituzione dell'allegato XLIII** “Valori limite di esposizione professionale”, di seguito le principali modifiche:

- inserimento di 11 nuovi agenti chimici e la modifica dei valori limite di esposizione di 2 agenti già presenti nell'allegato (polveri di legno duro e cloruro di vinile monomero)
- modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m³ a 2 mg/m³. Evidenziamo che è presente nel decreto in esame una misura transitoria (già prevista dalla direttiva) che prevede un valore limite pari a 3 mg/m³ fino al 17 gennaio 2023.
- Inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m³.
- Inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m³. Evidenziamo che sono state previste (come da direttiva), anche per tale agente, le seguenti misure transitorie:
 - fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.010 mg/m³
 - fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025 mg/m³, per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.

Conclusioni

Il decreto legislativo entra in vigore il **24 giugno 2020**.

A tale proposito, ricordiamo che il Dlgs 81/08 al titolo IX, capo II (riguardante la “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”) definisce, tra l'altro, gli obblighi del datore di lavoro e che tali norme si applicano “a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”.

In particolare tra i numerosi obblighi a carico del datore di lavoro evidenziamo: la sostituzione e riduzione, la valutazione dei rischi, l'adozione di specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, la formazione e informazione, la sorveglianza sanitaria e il registro di esposizione (secondo le modalità previste dagli articoli 242 e 243 del Dlgs 81/08 - a tale proposito ricordiamo che l'Inail, a far data dal 12 ottobre 2017, ha realizzato la tenuta on-line del registro, come riportato nella nostra news del [23 ottobre 2017](#)).

Infine, ricordiamo, che nel Dlgs 81/08 sono presenti previsioni riguardanti la presenza dei cancerogeni anche in riferimento al documento unico di valutazione dei rischi (art. 26, comma 3-bis) e alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (art. 29, comma 7).